

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (3a Sezione)
del 12 febbraio 2014 — Bodson e a./BEI**

(Causa F-83/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale della BEI — Natura contrattuale del rapporto di lavoro — Retribuzione — Riforma del regime dei premi della BEI)

(2014/C 85/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Bodson e a. (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea degli investimenti (rappresentanti: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams e G. Nuvoli, agenti, nonché P. E. Partsch, avvocato)

Oggetto

Da un lato, la domanda volta all'annullamento delle decisioni di attribuire ai ricorrenti un premio in applicazione del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni come derivante dalla decisione del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2010 e dalle decisioni del Comitato direttivo del 9 novembre 2010 e del 16 novembre 2011 e, dall'altro, la conseguente domanda di condannare la convenuta a versare la differenza di retribuzione nonché a pagare danni e interessi.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Bodson e gli altri sette ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopportano le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Banca europea degli investimenti.

⁽¹⁾ GU C 295 del 29.9.2012, pag. 34.

Ricorso proposto il 20 dicembre 2013 — ZZ/FRA

(Causa F-97/13)

(2014/C 85/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: L. Laure, M. Vandebussche, lawyer)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di nominare un altro candidato sul posto di Senior Programme Manager presso la FRA e della decisione implicita di non nominare il ricorrente su un altro posto di Senior Programme Manager, menzionato nell'avviso di posto vacante.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del Direttore, del 5 febbraio 2013, con la quale il ricorrente veniva informato del fatto che il Direttore del FRA aveva scelto di nominare un altro candidato sul posto di Senior Programme Manager — Social Research (AD8) e, di conseguenza, di non nominarlo su detto posto;
- annullare la decisione implicita di non nominare il ricorrente sull'altro posto di Senior Programme Manager indicato nell'avviso di posto vacante;
- annullare ogni altra decisione adottata sulla base delle citate decisioni illegittime;
- annullare la decisione dell'11 luglio 2013 nei limiti in cui respinge il reclamo del ricorrente e rifiuta di avviare un'indagine amministrativa, condotta da una persona incontestabilmente corretta, imparziale ed obiettiva, al fine di fare luce sui fatti;
- risarcire il danno materiale subito dal ricorrente dell'importo stimato di EUR 550651;
- risarcire il danno morale subito dal ricorrente dell'importo stimato di EUR 70000;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 27 novembre 2013 — ZZ/ENISA

(Causa F-112/13)

(2014/C 85/45)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. V. Christianos)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del direttore esecutivo dell'ENISA di risolvere il contratto di lavoro a tempo indeterminato del ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione implicita di rigetto del suo reclamo amministrativo nonché ogni ulteriore atto illecito, ivi compreso l'atto con il quale l'ENISA ha licenziato il ricorrente;
- disporre il versamento al ricorrente della somma di EUR 50000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
- condannare l'ENISA alle spese.

Ricorso proposto il 10 gennaio 2014 — ZZ/Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

(Causa F-3/14)

(2014/C 85/46)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti T. Bontinck, A. Guillerme)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'AESA di prorogare il contratto del ricorrente per un anno soltanto e non per cinque anni, in violazione dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 216/2008/CE.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del consiglio di amministrazione del 12 marzo 2013 di prorogare il contratto per un anno soltanto;
- di conseguenza, annullare la seconda clausola di modifica di detto contratto di lavoro con la quale il contratto è prorogato per un periodo di un solo anno;

- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 17 gennaio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-5/14)

(2014/C 85/47)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: ZZ (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione di destituire il ricorrente a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX dello Statuto, senza riduzione dei diritti a pensione, in seguito a un'inchiesta interna che fa seguito a un'inchiesta dell'OLAF avviata contro un'impresa, nonché domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione adottata il 16 ottobre 2013, notificata al domicilio del ricorrente il 18 ottobre successivo dal Servizio di Sicurezza della Commissione, presa dall'AIPN nella sua composizione tripartita, nel fascicolo CMS 12/042, ai sensi della quale «il Sig. ZZ è destituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell'allegato IX dello Statuto senza riduzione del diritto a pensione», e che prende «effetto il mese successivo alla data della sua sottoscrizione»;
- condannare la Commissione al pagamento, a titolo d'indennizzo per il danno morale, alla salute, familiare, professionale e materiale, nonché per il pregiudizio alla carriera del ricorrente, provvisoriamente valutati ad un euro provvisorio su un importo stimato, fatto salvo l'eventuale aumento o diminuzione in corso di causa, ad EUR 33 000;
- in ogni caso, condannare la convenuta all'integralità delle spese, in conformità all'articolo 87, paragrafo 1, del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.